

## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### A482 - E-CLASS/BORSA ITALIANA

Provvedimento n. 25633

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 settembre 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTO il proprio provvedimento dell'8 aprile 2015 con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A. e delle società controllate Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche Bit) e Bit Market Services S.p.A. (di seguito anche BIMS), per una presunta violazione dell'articolo 102 del TFUE. Nello specifico, le condotte potenzialmente abusive della posizione dominante di Bit, operatore verticalmente integrato con BIMS nel settore della fornitura dei servizi di informativa finanziaria, si sostanziano nell'applicazione di condizioni contrattuali escludenti nei confronti degli operatori concorrenti della società BIMS, ovvero gli *information provider* (anche *vendor*);

VISTA la comunicazione del 15 settembre 2015, con la quale Borsa Italiana S.p.A. e Bit Market Services S.p.A. (di seguito anche le Parti), hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, e, in sintesi, consistenti in:

#### “(A) Impegni strutturali

*Mediante gli impegni strutturali proposti le Parti si impegnano, [omissis]<sup>1</sup>, a cedere a terze parti indipendenti [...] il ramo di azienda costituito dalle attività di BIMS relative ai servizi di “Market Connect (MC) come più in dettaglio indicato nell’Allegato A al presente Formulario, rimuovendo così a livello strutturale qualsiasi relazione, diversa da quelle su basi “arm’s lenght”, tra Real Time Data (RTD) di Bit [ndr Borsa Italiana S.p.A.] e la prestazione di servizi di informativa finanziaria di BIMS [ndr BIT Market Services S.p.A.] di cui si occupa MC*

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

MC è parte dell'unità nota come "Proquote Italy", a sua volta ricompresa nella divisione già denominata "Proquote Italy and Web" (la Dismissione)

Gli ulteriori impegni strutturali che si applicheranno fino al completamento della Dismissione consistono:

- i. nel trasferimento della business unit di MC in uffici maggiormente separati rispetto a quelli in cui opera il team Real Time Data (RTD) di BIt;
- ii. nello sviluppo e adozione da parte di MC di loghi, marchi e nomi commerciali separati ed indipendenti rispetto a BIt/LSEG;
- iii. nel mantenimento da parte di MC di un'infrastruttura IT funzionalmente separata rispetto a BIt/LSEG;
- iv. nell'assenza di qualsiasi interlocking directorates tra BIMS e BIt; e
- v. nel mantenimento di una contabilità industriale analitica separata in relazione a MC e BIMS".

“(B) Impegni comportamentali;

Oltre alle misure strutturali di cui sopra, BIt e BIMS si impegnano altresì ad adottare al più tardi entro [omissis] i seguenti impegni comportamentali al fine di rafforzare ulteriormente i presidi volti a salvaguardare, fino al perfezionamento della Dismissione la separazione funzionale e l'indipendenza tra [ndr Market Connect, di seguito anche MC] e la divisione [ndr Real Time Data, di seguito anche RTD] di BIt.

Le seguenti misure saranno attuate per mezzo di una combinazione di nuove policies aziendali ovvero mediante la revisione di esistenti policies, contratti di servizio (ad es., per le c.d. corporate functions aziendali), work orders (ad es. per le attività di audit) e/o altre norme interne di BIt/RTD e/o BIMS/MC.

In particolare, verranno adottate le seguenti misure durante il periodo fino al perfezionamento della Dismissione:

- i. BIMS si impegna a far sì che MC abbia piena autonomia decisionale in ambito commerciale rispetto a BIt nonché sia dotata di adeguate risorse umane dedicate che le consentano di svolgere in maniera indipendente tutte le attività di mercato. Gli obiettivi di business delle attività RTD di BIt non saranno influenzati dagli obiettivi di BIMS/MC, e viceversa, ed i relativi piani commerciali continueranno a riflettere tale separazione funzionale completa.
- ii. Per chiarezza, quanto sopra non preclude l'esistenza di adeguate funzioni di controllo ed indirizzo generale interno da parte dei componenti del Comitato Esecutivo ("EXCO") di LSEG al fine di garantire il coordinamento complessivo del management al più alto livello di gruppo, con particolare riguardo ai risultati finanziari consolidati. In particolare, ai componenti dell'EXCO di LSEG sarà permesso di rivedere il piano economico annuale e triennale, i documenti di budget o altri documenti equivalenti di BIMS. Tuttavia, tali funzioni di controllo e indirizzo generale non includeranno il potere di dare indicazioni operative specifiche sulle singole operazioni commerciali quotidiane, salvo che esse comportino il superamento di specifici parametri fissati nel piano economico, nel budget ovvero in documenti equivalenti.
- iii. Al fine di garantire ulteriormente una piena separazione funzionale tra la divisione RTD di BIt e MC, saranno altresì adottate le seguenti misure:
  - a. i dipendenti di BIt e LSEG coinvolti nelle attività RTD, nonché i dipendenti MC dovranno firmare adeguati accordi di riservatezza in relazione alle informazioni commercialmente sensibili

*attinenti le proprie attività, come ad esempio su prezzi, sconti, costi, clienti, strategie, investimenti, condizioni contrattuali, ecc;*

*b. l'impegno di riservatezza, inter alia, regolerà le modalità di trattamento delle informazioni riservate e chi potrà avervi accesso nelle rispettive strutture aziendali, e si baserà sul principio che nessuna informazione commercialmente sensibile potrà essere scambiata, direttamente o indirettamente, tra BIt e BIMS, ad eccezione delle informazioni che vengono scambiate in conformità con l'accordo sui dati in tempo reale in vigore tra BIt e BIMS e secondo il normale corso del rapporto contrattuale tra le parti. Inoltre, l'accordo di riservatezza prevederà in maniera chiara che una violazione dello stesso potrà anche comportare conseguenze disciplinari, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni applicabili all'interno del gruppo LSEG.*

*c. Inoltre, continueranno ad adottarsi le seguenti misure di separazione funzionale:*

*1. gli stipendi, bonus, commission schemes o qualsiasi altro benefit previsto per i dipendenti di BIt e di LSEG coinvolti nelle attività RTD, nonché per i dipendenti LSEG che lavorano sugli audit dei dati di mercato non conterranno alcun elemento specifico, direttamente o indirettamente associato all'andamento delle attività commerciali e finanziarie di MC. Viceversa, gli stipendi, bonus, commission schemes o qualsiasi altro benefit applicabili ai dipendenti MC non saranno basati sui risultati finanziari di BIt ma soltanto su quelli di MC/BIMS. Per chiarezza, gli stipendi, bonus, commission schemes o qualsiasi altro benefit di dipendenti di BIt o di BIMS potranno comunque continuare a basarsi sull'intera attività e risultati finanziari del gruppo LSEG, ad esempio attraverso piani di incentivazione c.d. "Long Term Investment Plan" in linea con le linee guida retributive di gruppo;*

*2. nessun alto dirigente di BIt e nessun dipendente che lavora nella divisione RTD di BIt potrà essere promosso, retrocesso, rimosso, o in ogni caso essere il destinatario di misure disciplinari positive o negative per motivi relativi alla performance, ai risultati o alla condotta di mercato di MC; e*

*3. nessun dipendente che attualmente lavora nella divisione RTD di BIt potrà essere trasferito o temporaneamente distaccato in MC e nessun dipendente MC potrà essere temporaneamente distaccato nella divisione RTD di BIt.*

*iv. I servizi comuni/ corporate functions aziendali, come quella legale, HR, finance, property e corporate communications:*

*a. potranno essere acquisiti da BIMS/MC presso BIt/LSEG ma dovranno continuare ad essere forniti rigorosamente ad oggettive condizioni di mercato, le quali verranno stabilite in appositi contratti di servizio tra la società che fornisce il servizio comune e la società beneficiaria; e*

*b. ove sia BIt/LSEG a fornire i servizi, i dipendenti coinvolti nei medesimi dovranno sottoscrivere specifici patti di riservatezza al fine di garantire che nessuna informazioni commercialmente sensibile relativa a RTD o MC sia trasferita rispettivamente a MC ovvero a RTD.*

*v. In relazione alle attività rivolte verso i clienti e di audit, BIt rafforzerà ulteriormente le proprie policies aziendali (ad es. modificando gli attuali work orders relativi allo svolgimento degli audit da parte di LSEG), assicurando che i dipendenti di BIt che lavorano nel team RTD e gli auditors di LSEG che potrebbero interagire per conto di BIt con clienti/utenti finali dei dati di mercato RTD:*

*a. preparino rapporti sugli audit distinti in relazione a ciascun vendor; evitando, qualora il cliente soggetto all'audit si avvalga delle forniture dei servizi di informazione finanziaria di più vendor, di*

*fare riferimento a qualsiasi altro fornitore o comunque cliente che non sia destinatario diretto del rapporto;*

*b. chiarisca al cliente sin dall'inizio dell' audit che qualsiasi informazione diffusa dal cliente agli auditors rimarrà strettamente confidenziale e circostanziata al personale di BIt operante nel team RTD ed ai relativi auditors di LSEG;*

*c. si astengano da qualsiasi attività o dichiarazione che possa direttamente o indirettamente favorire, raccomandare o promuovere MC a discapito di altri fornitori di dati;*

*d. negli scambi di e-mail o altra corrispondenza con clienti/utenti dei dati di mercato di BIt, qualora i clienti/utenti mettessero in copia in tale corrispondenza dipendenti MC, e qualora detta corrispondenza contenesse per qualunque ragione informazioni sensibili su altri fornitori, i dipendenti di BIt che lavorano nel team RTD e gli auditors di LSEG coinvolti per conto di BIt dovranno rimuovere gli indirizzi e-mail dei dipendenti MC dai relativi scambi/corrispondenza e chiarire ai clienti che ogni audit e relativa questione correlata deve essere mantenuta confidenziale tra il cliente sottoposto a revisione e i relativi auditors RTD di BIt/LSEG.*

*vi. I programmi di compliance/corsi di formazione sia di BIMS, sia di BIt dovranno assicurare che tutti gli impegni e misure comportamentali di cui sopra siano pienamente compresi e rispettati. I programmi di compliance dovranno essere attivamente implementati e promossi attraverso, inter alia, le seguenti misure:*

*a. un sostegno attivo e visibile del programma da parte della direzione della relativa società/divisione, in particolare attraverso un messaggio personale da parte dell'alta dirigenza rivolto al personale, che dimostri il proprio impegno verso il programma;*

*b. la conferma scritta da parte del personale di aver letto e compreso il programma e di impegnarsi per il suo rispetto;*

*c. una chiara dichiarazione da parte della società/divisione circa il fatto che vi potranno essere conseguenze disciplinari nei confronti dei dipendenti che abbiano violato le suddette regole di compliance; e*

*d. una formazione adeguata su tali regole di compliance sarà condotta dai legali interni delle Parti (e/o da consulenti esterni), sin dall'adozione degli impegni e almeno una volta l'anno.*

*vii. BIt e BIMS adotteranno rispettivi ed adeguati meccanismi per garantire il monitoraggio degli impegni.*

*Infine, in relazione [...] alla asserita esigenza di garantire ancora maggiore trasparenza, certezza ed omogeneità tra tutti i vendors in relazione alla struttura contrattuale applicabile e all'attuazione di alcune policies di BIt/RTD che possono avere implicazioni in relazione ai prezzi dei servizi forniti dalla stessa RTD, BIt si impegna a:*

*a. chiarire sul proprio sito web o mediante apposite circolari informative dirette ai vendors le proprie policies che potrebbero avere effetti sulle fees fisse (es. le policies sul c.d. "white labelling" e redistribuzione "non display"), anche eventualmente mediante una revisione di tali policies; e*

*b. richiedere a tutti i vendors di firmare il medesimo standard contrattuale "Real Time Data" per la fornitura dei dati di mercato di Borsa Italiana (impegno di c.d. "best effort"). Al fine di assicurare parità di trattamento e non discriminazione tra i vendors, BIt si riserva di sospendere la fornitura dei suddetti dati di mercato ai vendors che non sottoscrivano lo standard contrattuale”;*

“[...] PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI

*BIIt e BIMS si impegnano ad attuare i presenti impegni entro e non oltre [omissis], dalla data della decisione finale di codesta Autorità di accettare gli impegni proposti e renderli vincolanti per BIIt e BIMS.*

*Tutti gli impegni di cui sopra (diversi dalla Dismissione) saranno applicabili fino a quando la dismissione non sarà perfezionata”.*

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dalle società Borsa Italiana S.p.A. e BIIt Market Services S.p.A affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l'adozione della propria decisione sugli impegni stessi;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 5 ottobre 2015 sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90 e sul sito *internet* dell'Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalle società Borsa Italiana S.p.A. e BIIt Market Services S.p.A ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società Borsa Italiana S.p.A. e BIIt Market Services S.p.A, dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 4 novembre 2015, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Credito, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.565, fax +39(0)6/85821.227;

c) che eventuali rappresentazioni da parte delle società Borsa Italiana S.p.A. e BIIt Market Services S.p.A della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 4 dicembre;

d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 5 gennaio 2016, salvo l'ulteriore tempo necessario per l'acquisizione di pareri obbligatori.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

